

Valutazione dei beni e valutazione dei danni – 2^a parte

Chiariti alcuni concetti sia in senso generale (definizioni, valore a nuovo, regola proporzionale, ecc.) sia in particolare per la copertura incendio nella 1^a parte, riprendiamo da dove avevamo interrotto.

Rimane inteso che quanto riportato, è riferito a condizioni di assicurazione ANIA e non a stampati in uso presso gli Intermediari. Ognuno controllerà i propri.

Tipologia ed entità dei danni

In un contratto incendio (ma lo stesso concetto vale anche per il furto, l'elettronica, i guasti alle macchine, ecc.) troviamo scritto che l'Assicuratore risponde dei danni "**materiali e diretti**" risarcibili nei termini di polizza.

Ciò significa che verrà indennizzato unicamente il bene direttamente interessato dall'evento (es. la cosa bruciata) e per i danni materiali (visibili, constatabili) accertati.

Due principi sull'ammontare del danno da liquidare:

- non può essere superiore all'ammontare del danno realmente subito secondo il cosiddetto "principio indennitario", salve le spese di salvataggio e con l'eccezione di quanto previsto per la forma con "valore a nuovo";
- corrisponde alla differenza tra:
 - o il valore delle cose assicurate immediatamente prima del sinistro
 - o ed il valore delle cose rimaste dopo il sinistro (che non viene menzionato nelle considerazioni che seguono, ma sempre presente e chiaramente sempre sottratto dall'indennizzo dovuto).

Nelle tabelle sotto riportate saranno indicati i principi sui valori da assicurare e quanto l'assicuratore si impegna a liquidare nei principali rami danni (esclusi i trasporti e la responsabilità civile)

Polizza incendio

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	Fabbricato (definizione): <i>valore deprezzato:</i> in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, ogni altra circostanza concomitante.	Viene corrisposto il " danno " inerente il valore degradato del bene.
2.	Fabbricato (definizione): <i>valore a nuovo:</i> spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato.	Viene aggiunto il supplemento di indennità per la differenza tra il "danno" e le "spese" a condizione che: a) Non esista "sottoassicurazione" tra il valore assicurato ed il valore "a nuovo" del fabbricato. b) L'indennizzo complessivo non risulti essere superiore a ____ (di solito due) volte il valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro
3.	Macchinario / attrezzatura / arredamento - (definizioni): <i>valore deprezzato:</i> in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;	Viene corrisposto il " danno " inerente il valore degradato del bene.

<p>4. Macchinario / attrezzatura / arredamento - (definizioni): <i>valore con rimpiazzo:</i> costo di rimpiazzo delle cose con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;</p>	<p>Viene aggiunto il supplemento di indennità per la differenza tra il “danno” e le “spese” a condizione che:</p> <p>a) Non esista “sottoassicurazione” tra il valore assicurato ed il valore “di rimpiazzo” del bene.</p> <p>b) L’indennizzo complessivo non risulti essere superiore a ___ (di solito due) volte il valore che il bene aveva al momento del sinistro.</p> <p>Mentre nel caso dei fabbricati il punto b) di cui sopra non comporta particolari problematiche (altrimenti si assicurano fabbricati fatiscenti), per ciò che concerne i macchinari il discorso è diverso.</p> <p>Si pensi a quelli fatti su misura o su ordinazione: che valore hanno commercialmente anche solo dopo due anni?</p> <p>Inoltre, per ottenere l’indennizzo di danni parziali, è necessario assicurare il “valore di rimpiazzo” del bene, valore che non corrisponderà mai all’eventuale indennizzo dell’assicuratore poiché limitato nel suo importo massimo.</p>
<p>5. Merci (definizione): Si considera il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Per quelle in lavorazione, si considera il prezzo della materia greggia aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano. È possibile, per merci già vendute, prevedere l’assicurazione al “prezzo di vendita”.</p>	<p>Due osservazioni:</p> <p>1) <u>Nelle attività produttive non si tiene conto dei costi commerciali, di trasporto, di gestione delle merci.</u> Questo rende difficile anche la valutazione delle stesse.</p> <p>2) L’assicurazione al “prezzo di vendita” vale solo per quelle merci già vendute <u>e che non possono essere rimpiazzate da altre merci presenti in azienda.</u></p>
<p>6. Beni particolari:</p> <p>a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;</p> <p>b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;</p> <p>c) apparecchiature elettroniche;</p> <p>d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;</p> <p>e) modelli, stampi garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;</p> <p>f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.</p>	<p>Relativamente ai punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce</p> <p>a) il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.</p> <p>b) L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società <u>soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.</u></p> <p>Interpretando quanto descritto al punto b), qualora le cose distrutte o danneggiate non vengono riparate o ricostruite, nulla spetta all’assicurato, neppure le spese sopportate per tentare la riparazione o la ricostruzione.</p> <p>Naturalmente sul mercato esistono condizioni migliorative.</p> <p>Per il punto a) vale naturalmente il valore rappresentato, mentre per il punto f) si può prendere in considerazione una “stima accettata” per determinati beni.</p>

Polizza furto

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	<i>Bene deprezzato:</i>	Vale quanto detto per la polizza incendio
2.	<i>Bene a nuovo:</i>	Vale quanto detto per la polizza incendio

Polizza elettronica

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	<p>Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.</p> <p>(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).</p> <p>Questa definizione non tiene conto di come generalmente si considera il valore attribuito a questi beni è cioè, il valore riportato nella fattura. Spiegare all'imprenditore che lo sconto del 30% ottenuto sul bene non deve essere conteggiato (e quindi fare l'assicurazione con un valore più elevato) non è certamente facile.</p> <p>Praticamente, la garanzia nasce con la regola proporzionale già operante.</p>	<p>Occorre considerare:</p> <p>1) Danni suscettibili di riparazione e 2) Danni non suscettibili di riparazione</p> <p>Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione <u>eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo</u> di una cosa della stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.</p> <p>Per i danni suscettibili di riparazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione. <p>Per i danni non suscettibili di riparazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- le spese di rimpiazzo a nuovo. <p><u>Questa condizione vale però solo se:</u></p> <ol style="list-style-type: none">a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio. <p>Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto a), dei punto b) e nessuna delle condizioni di cui ai punto c), si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.</p>

Polizza guasti alle macchine

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	Il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, <u>ossia il loro prezzo di listino</u> o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile,	Anche in questo caso occorre considerare: 1. Danni suscettibili di riparazione e 2. Danni non suscettibili di riparazione Una cosa assicurata si considera non suscettibile di

<p>con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.</p> <p>Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.</p> <p>Oltre a quanto detto per la polizza elettronica sul valore da assicurare, è giusto prendere atto che <u>il "valore di rimpiazzo" vale solo per i danni che non superano il valore deprezzato del bene assicurato.</u></p>	<p>riparazione quando l'ammontare del danno, calcolando le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, <u>eguagli o superi valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.</u></p> <p>Per i danni suscettibili di riparazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vengono indennizzate le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro. <p>Per i danni non suscettibili di riparazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si tiene conto del valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetusta e del deperimento per uso o altra causa (scompare il valore di "rimpiazzo" del bene). <p>Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.</p>
--	--

Polizza leasing beni strumentali

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	<p>Costo di rimpiazzo a nuovo, <u>ossia al prezzo di listino</u>, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.</p> <p>Il Contraente o in sua vece l'Assicurato <u>deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verificano aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.</u></p> <p>In questo caso è sparita la frase "Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo", <u>ma, in compenso, l'assicurato, se vuole l'indennizzo "con rimpiazzo" per i danni parziali, fino al massimo del valore commerciale del bene al momento del sinistro, si deve anche preoccupare dei cambiamenti del listino del bene assicurato durante la vita del contratto.</u></p>	<p>Stesso concetto e contenuto della polizza guasti alle macchine.</p>

Polizza CAR - EAR

	Valore assicurato	Indennizzo dell'assicuratore
1.	Opere e impianti permanenti e temporanei - tutti i costi di: 1. lavori a corpo 2. lavori a misura 3. prestazioni a consuntivo 4. lavori in economia 5. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. Segue una precisazione di quale debba essere la somma assicurata in funzione di quanto sopra previsto in funzione o meno dell'esistenza del contratto di appalto. Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.	Costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate
2.	Opere od impianti preesistenti	Importo da inserire a P.R.A.
3.	Costi di demolizione o di sgombero	Importo da inserire a P.R.A.
4.	Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere	Importo da inserire a P.R.A.

Per quanto attiene alle polizze CAR e MONTAGGIO (EAR), vale la pena sottolineare come il criterio di risarcimento sia piuttosto complesso trovandosi l'assicuratore di fronte a tre distinti valori (per la part. 1):

- 1) valore di ricostruzione dell'opera danneggiata secondo i costi calcolati a rimpiazzo o a ricostruzione avvenuta,
- 2) valore di ricostruzione dell'opera danneggiata secondo i costi calcolati al momento di accadimento del sinistro;
- 3) valore di ricostruzione dell'opera danneggiata secondo i costi sostenuti dall'appaltatore e riconosciutigli dal committente in base agli stati di avanzamento dei lavori, costi che sono poi oggetto del conguaglio a fine lavori.

In Italia e nella maggior parte dei Paesi europei il risarcimento del danno va fatto secondo quest'ultimo criterio anche se non sono rari approcci diversi.

Alcuni assicuratori infatti, specie nel mercato inglese, ma recentemente anche da noi, in qualche caso risarciscono il danno in base ai costi di cui al punto 1) con obbligo però, all'atto dell'indennizzo, di un conguaglio parziale di premio.

Adesso mettetevi dalla parte del cliente che deve assicurare un bene che può essere un computer o una macchina utensile:

- **se va a fuoco** deve assicurare un certo valore e può arrivare al doppio del valore commerciale del bene con il "valore a nuovo o di rimpiazzo"
- **in caso di furto**, probabilmente verrà indennizzato fino al massimo del valore commerciale (il valore "di rimpiazzo" raramente viene dato nella garanzia furto)
- **in caso di garanzia elettronica o guasti alle macchine** potrà al massimo avere il valore commerciale ma lo deve assicurare al "prezzo di listino" se vuole avere il "costo di rimpiazzo" fino al massimo del valore commerciale.

Non nutro dubbi sulla vs. capacità di informativa (obbligatoria – vedasi Direttiva IDD e Regolamenti IVASS) da dare al cliente, ma sarei curioso di assistere alla trattativa.